



Ordinanza n. 35 del 29/08/2026

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS TRASMESSO DALLA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE). EMISSIONE DI ORDINANZA E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

IL SINDACO

Premesso che la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale “Approvazione del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi” in vigore ha dato indicazioni alle Aziende Sanitarie e ai Comuni relativamente agli interventi da attuare qualora si verifichi un caso di febbre da virus Chikungunya, Dengue o Zika trasmessi dalle punture di zanzare (in particolare Aedes Albopictus - Zanzara Tigre), fornendo precise indicazioni sulle modalità di effettuazione degli interventi di disinfestazione straordinaria;

Considerato che nella giornata di sabato 29/08/2026 nel territorio del Comune di Fidenza è stato segnalato un caso sospetto **sospetto** di malattia da Dengue virus in un soggetto domiciliato in Codesto Comune, in via Garimberti n. 6;

Vista la nota appena pervenuta via mail trasmessa dall'Azienda USL di Parma, con la quale si propone l'emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per motivi di sanità pubblica, affinché entro 24 ore vengano effettuati i trattamenti di disinfestazione previsti nel vigente piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi;

Considerato al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Emilia Romagna attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi e le specifiche prescrizioni contenute nella proposta di ordinanza trasmessa dall'Azienda USL che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dall'abitazione del soggetto interessato collocata in via Garimberti, 6 a carico della Pubblica Amministrazione;

Che la successione ottimale degli interventi da eseguire – indicata dal suddetto Piano è la seguente:

- 1. adulticidi in orario notturno in aree pubbliche;
- 2. adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta);
- 3. contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive e giardini;
Rilevato che l'area di intervento è rappresentata nella planimetrie allegata;



Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.e i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.e i.;

Visto l'art. 5 della L.R. 4.5.1982, n.19;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 560 del 20/04/2026;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa ed incluse nel perimetro rappresentato nelle planimetrie allegate;

1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
2. di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali nelle notti tra il 29/08/2026 e il 01/09/2026 ed eventualmente fino al termine delle azioni che saranno ritenute necessarie dall'Azienda Sanitaria nell'eventualità di conferma dell'infezione;

ORDINA INOLTRE

3. di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
4. di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

Precauzioni da adottare:

- non passeggiare o sostare nelle aree interessate dal trattamento negli orari indicati e frequentarla solo per lo stretto necessario nei due giorni successivi;
- restare al chiuso, con porte e finestre chiuse, durante il trattamento;
- allontanare e proteggere gli animali domestici ed i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi ecc.);
- non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano
- durante il trattamento sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'aria;
- sospendere per i tre giorni del trattamento e per il giorno successivo l'irrigazione automatica e le innaffiature;



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

- rispettare un intervallo di n. 5 giorni prima di consumare frutta e verdura che eventualmente siano state irrorate con il prodotto insetticida. In ogni caso, lavare abbondantemente prima del consumo e sbucciare la frutta;
- a trattamento completato, procedere con uso di guanti alla pulizia dei mobili e giochi dei bambini che, lasciati all'esterno, siano stati esposti al trattamento;
- evitare che nelle aree verdi e cortilive si determinino le condizioni di ristagni d'acqua, habitat ideale per la deposizione delle uova di questa zanzara, rimuovendo ove possibile qualsiasi raccolta di acqua;
- effettuare regolari trattamenti di disinfestazione con prodotti larvicidi acquistabili presso le farmacie, nelle caditoie e nelle raccolte di acqua non eliminabili nelle aree private.

Prodotto utilizzato: TATOR BIA NEXT - in caso di avvelenamento contattare il centro antiveleni Ospedale Niguarda tel. 02/66101029

COMUNICA

di attenersi alla precedente ordinanza sindacale n. 11 del 07 maggio 2026 per quanto concerne le modalità di gestione delle aree in propria disponibilità;

NEL CASO IN CUI GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DIANO ESITO NEGATIVO I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE SARANNO SOSPESI

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'AUSL di Parma nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Per eventuali informazioni è possibile telefonare al Comando della Polizia Locale al n. 0524/205011.

Il Sindaco

Davide Malvisi